

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2010, n. 5:

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.

Modifiche alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

"Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"

Art. 31

Modifiche all'articolo 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "*all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla legge 29 marzo 2001, n. 135 e al D.P.C.M. 13 settembre 2002*".

Art. 32

Modifiche all'articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Alla lett. d), comma 2, dell'articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "*di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217*" sono soppresse. 2. Il comma 3, dell'articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è sostituito dal seguente: "*3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).*"
- 2.

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente: "*Art. 5 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Chi intenda aprire un'agenzia di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, deve inoltrare alla Provincia territorialmente competente apposita dichiarazione di inizio attività, in seguito denominata D.I.A., ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificandone il periodo ove si tratti di attività stagionale.*
2. Il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve indicare su apposita modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente e trasmessa alle Province:

a) le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita IVA;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo con carattere di esclusività;

c) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

d) la denominazione proposta a seguito del parere positivo della Provincia, ai sensi del DPCM 13 settembre 2002;

e) il carattere annuale o stagionale dell'attività;

f) la mancanza di condanne penali a suo carico che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

g) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento e insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato.

3. Il dichiarante deve allegare:

a) copia di avvenuto versamento della cauzione prevista dall'art. 11;

b) polizza assicurativa prevista dall'art. 12;

c) autodichiarazione di impegno a far pervenire annualmente alla Provincia la documentazione sull'avvenuto pagamento del premio di cui alla lettera b);

d) planimetria dei locali;

e) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali, con dichiarazione di conformità all'originale depositato nell'Ufficio del Registro;

f) fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro;

g) copia del certificato di agibilità con dichiarazione di conformità all'originale rilasciato dal Comune o, se non reperibile, certificato di agibilità in originale redatto da un tecnico abilitato secondo le norme del relativo Regolamento Edilizio Comunale;

h) qualora trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, tra i cui scopi deve essere prevista anche la gestione di agenzie di viaggio, con dichiarazione di conformità all'originale depositato negli Uffici della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

i) autocertificazione relativa ai requisiti di ciascuno degli amministratori della Società;

j) dichiarazione di assenso di eventuali ulteriori legali rappresentanti al fatto che la denuncia di inizio di attività sia sottoscritta dal dichiarante;

k) certificazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;

l) soltanto in caso di cambio di titolarità, dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell'agenzia.

4. Qualora l'agenzia operi esclusivamente in via telematica non sono necessari i requisiti relativi ai locali.

5. Per l'apertura di agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di inizio attività, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

6. L'attività deve iniziare immediatamente o comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della D.I.A. o alla sua spedizione tramite lettera raccomandata AR".

Art. 34

Integrazione alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 con gli articoli 5bis, 5ter e 5quater

1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) sono inseriti i seguenti:

"Art. 5bis
(Controlli)

1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, la Provincia è tenuta a verificare il contenuto della D.I.A. in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge.
2. Ove sia possibile integrare la documentazione richiesta, la Provincia fissa **il termine di 30 giorni** per l'integrazione; la mancata integrazione nei termini comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
3. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, la Provincia adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Tuttavia, ove sia possibile conformare l'attività dell'agenzia alla normativa vigente, la Provincia ordina la sospensione dell'attività e assegna un termine non inferiore a 30 giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, la Provincia ordina la cessazione dell'attività".

"Art. 5ter
(Casi che non richiedono la dichiarazione di inizio attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione alla Provincia di competenza.
2. Per l'apertura di filiali o succursali di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'U.E. non occorre dichiarazione di inizio di attività, ma è necessario inoltrare apposita comunicazione alla Provincia competente con allegati planimetria dei locali ed elenco delle principali attrezzature di cui s'intende dotare l'agenzia, al fine di permettere la verifica dell'indipendenza e dell'esclusività dei locali stessi. La Provincia deve effettuare la suddetta verifica entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione.
3. Espletata la verifica prevista dal comma 2, la Provincia ne comunica l'esito positivo all'interessato e alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale.
In caso di esito negativo, la Provincia attiva il procedimento previsto dall'art. 5 bis".

"Art. 5quater
(Elenco delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna Provincia dove ha sede l'agenzia o la filiale, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1, che ha valore ricognitivo e informativo, sono riportati per ogni agenzia i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività, al nome del titolare o alla ragione sociale in caso di società, al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla Provincia ai sensi della presente legge.
3. Ciascuna Provincia provvede ad inserire in tempo reale nell'apposito programma informatico, predisposto dal Dipartimento del Turismo al fine di evitare la ripetizione di denominazioni già esistenti, i dati relativi alle nuove agenzie operanti e alle filiali o succursali delle stesse agenzie o di altre già operanti nel territorio nazionale o in quello di altri Stati dell'Unione Europea, altresì comunicando le avvenute variazioni e cancellazioni.
4. Ogni modificazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in Comune di altra Provincia, comporta l'invio di una nuova dichiarazione di inizio attività; per le altre modificazioni è sufficiente una mera comunicazione alla Provincia che provvede all'aggiornamento dei dati mediante annotazione.
5. Ciascuna Provincia invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio elenco, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, alla Direzione regionale competente

in materia di turismo, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione di attività e cancellazione delle agenzie. L'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Abruzzo".

Art. 35

Abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 6 (Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è abrogato.
2. L'articolo 7 (Istruttoria preliminare) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.
3. L'articolo 8 (Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.
4. L'articolo 9 (Contenuto dell'autorizzazione) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

Art. 36

Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 11 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Cauzione)

1. La cauzione è versata, a pena di divieto di inoltro della D.I.A. alla Provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/ 00).
2. L'importo della cauzione o della fidejussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
3. In caso di mancato versamento della integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia fino all'avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell'agenzia.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.
5. L'esercizio di una filiale o succursale di un'agenzia di viaggio e turismo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.
6. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.
7. La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni".

Art. 37

Modifiche all'articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Il comma 1, dell'articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

"1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione o invio della dichiarazione di inizio attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli

obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229".

2. Al comma 3, dell'articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 la parola "*autorizzata*" è sostituita dalla seguente: "*dichiarata*".

3. Al comma 4, dell'articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 la parola "*autorizzata*" è sostituita dalle seguenti: "*dichiarata gli eventuali*".

Art. 38

Modifiche all'articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) la parola "*l'esterno*" è sostituita dalla seguente: "*l'estero*".

2. Alla **lett. j)**, comma 1, dell'articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 le parole "*di informazione dell'utente dei vizi turistici in caso di annullamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi*".

3. Alla lett. k), comma 1, dell'articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 le parole "*dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*della dichiarazione di inizio attività*".

Art. 39

Modifiche all'articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "*hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio*" sono sostituite dalle seguenti: "*operano sulla base delle disposizioni della presente legge*".

2.

Art. 40

Modifiche all'articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "*dell'autorizzazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'impresa*".

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è inserito il seguente: "*2bis. La Provincia deve immediatamente aggiornare la banca dati "Infotrav" con l'inserimento dei dati della chiusura temporanea dell'agenzia e della sua durata*".

Art. 41

Modifiche all'articolo 16 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 16 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) la parola "*autorizzate*" è sostituita dalle seguenti: "*e loro filiali o succursali operanti ai sensi della presente legge*".

Art. 42

Sostituzione dell'articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente: "*Art. 18 (Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale)*"

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge.

2. Chiunque intenda esercitare la professione di direttore tecnico invia alla Regione Abruzzo, Direzione competente in materia di turismo, apposita dichiarazione di inizio dell'attività (in seguito D.I.A) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 2, **ultimo periodo**, come da ultimo novellato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificando il requisito professionale applicabile.

3. La Direzione regionale competente in materia di turismo provvede ad espletare le necessarie verifiche.

4. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale sono i seguenti:

a) superamento degli esami abilitanti all'esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;

b) superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all'esercizio della professione di almeno 400 ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo;

c) possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all'albo della Regione di provenienza;

d) soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, lettere a), b), c) e d) e terzo comma del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

5. Il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve inoltre attestare:

1) di essere in possesso di taluno dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

2) di non avere subito condanne o di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931.

6. Ai Direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea non iscritti ad albi di altre Regioni o Province autonome, che vogliono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

8. Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo sulla base della precedente disciplina in materia.

9. L'albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul B.U.R.A. e aggiornato ogni anno.

10. Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia".

Art. 43

Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente: "*Art. 20 (Domanda di partecipazione all'esame)*"

1. Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione inoltrano domanda alla Regione Abruzzo - Direzione regionale competente in materia di turismo comprensiva delle seguenti autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - 2) luogo di residenza;
 - 3) cittadinanza di appartenenza;
 - 4) titolo di studio posseduto;
 - 5) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - 6) godimento dei diritti civili e politici.
- 2 Devono, altresì dichiarare:
- a) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.
 - b) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e il recapito telefonico.

Art. 44

Modifiche all'articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Il comma 1, dell'articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente: *"1. La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:*
- a) un dirigente regionale in qualità di presidente;
 - b) un esperto di legislazione turistica, che può essere lo stesso presidente;
 - c) un docente di geografia;
 - d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato".

Art. 45

Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente: *"Art. 23 (Attestato di idoneità) 1* Il competente Servizio della Direzione Turismo, accertata la regolarità del procedimento e verificato che il candidato era in possesso dei requisiti per la partecipazione, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità.
2. La verifica di cui al comma 1 va espletata sulle autocertificazioni comprese nella domanda di partecipazione e indicate dall'art. 20, comma 1".

Art. 46

Modifiche all'articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole *"l'autorizzazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"la dichiarazione"*.
2. Al comma 3, dell'articolo 25 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 le parole *"D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111"* sono sostituite dalle seguenti: *"D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206"*.

Art. 47

Modifiche all'articolo 26 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 26 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) dopo le parole *"comunità religiose"* sono inserite le seguenti: *"istituti scolastici"*.

Art. 48

Modifiche all'articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. Al comma 1, dell'articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole "*essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5*" sono sostituite dalle seguenti: "*osservare quanto previsto dall'art. 5*".

Art. 49

Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1

1. L'articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente: "*Art. 28 (Sospensione dell'esercizio)*

1. La Provincia dispone la sospensione dell'esercizio:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art 11 comma 3 all'aumento del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. Viene altresì sancita la chiusura dell'agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea".

Art. 50

Sostituzione dell'allegato n. 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"

1. L'allegato n. 1 di cui all'articolo 29 (prospetto delle sanzioni amministrative) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico" è sostituito dall'Allegato A della presente legge.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Febbraio 2010

GIOVANNI CHIODI

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLI - N. 5 Straordinario (19.02.2010)